

Contratto per la Fornitura di Dispositivi per Medicazioni Generali e
Specialistiche per la durata di mesi 36 (trentasei), occorrenti all'Azienda
Sanitaria Locale di Viterbo.

L'anno 2024, il giorno 14, del mese di FEBBRAIO, i rappresentanti
delle parti, sotto indicati, firmano digitalmente il relativo contratto,
ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii. - "Codice
Amministrazione Digitale":

I'AZIENDA SANITARIA LOCALE di VITERBO (di seguito per brevità
"Azienda" "Amministrazione" "Stazione appaltante" "ASL") – Partita IVA

01455570562, Sede Legale Via Enrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo (VT),

nella persona della Dott.ssa Simona DI GIOVANNI, nata a [REDACTED]

il [REDACTED] C.F. [REDACTED] – Direttore Amministrativo

ASL/VT, delegata dal Legale Rappresentante ASL/VT, Commissario

Straordinario Dr. Egisto Bianconi, con Deliberazione CS n° 1250/2023, per le

funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni;

e la **Ditta LOHMANN& RAUSCHER S.r.l.** con Sede Legale Via E.P.

Masini, 2 – Padova (PD) - C.F. e P.Iva 00207810284 (di seguito denominata

per brevità "Ditta/Ditta Fornitrice" "Società Aggiudicataria"

"Aggiudicataria/o" "Società/Impresa" "Fornitore" "Appaltatore"), iscritta alla

Camera di Commercio di Padova (PD), nella persona del Sig. Claudio

GUERRA nato a [REDACTED] il [REDACTED], C.F. [REDACTED],

domiciliato per la carica presso la Sede Legale, in qualità di Amministratore

Delegato, come risultante da Visura CCIAA, agli atti (**ALLEGATO**

N° 1 – Copia Documento d'Identità), convengono a quanto di seguito

riportato:

IMPOSIA di BOLLE
ASSOCIA

nel
ai Numero..... 73
in Data..... 15 FEB. 2024
Rappresentato
di CONTRATTI
Viterbo,
L'UFFICIALE RAPPRESENTANTE
Dr. Giovanni Bianconi

PREMESSO

- Che con Deliberazione DG f.f. n. 310/2023, a conoscenza delle parti, è stata indetta procedura aperta telematica in ambito comunitario ai sensi dell'art. 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., suddivisa in 28 lotti, volta all'aggiudicazione di Dispositivi per Medicazioni Generali e Specialistiche per la durata di mesi 36 (trentasei), con clausola rescissoria in caso di intervenuta aggiudicazione regionale e/o convenzione Consip, per un importo posto a base d'asta triennale pari ad € 893.408,10 - Iva esclusa,
- Che con Deliberazione CS n. 1121//2023, a conoscenza delle parti e da queste integralmente recepita, sono stati aggiudicati alla ditta **LOHmann & RAUSCHER S.r.l.** i lotti nn. 8-10, relativi alla fornitura di medicazioni generali e specialistiche, per un importo complessivo triennale presunto pari a € 3.825,00 – iva esclusa **(ALLEGATO N° 2 – Scheda riepilogativa economica).**
- Che le parti dichiarano che la suddetta gara ed i relativi allegati **Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale di gara + Allegati Tecnici, la Documentazione tecnica, i Listini e le Offerte Economiche** risultano loro noti e agli stessi fanno espresso riferimento, intendendosi integralmente recepiti nel presente contratto, anche se materialmente non allegati e agli atti;
- Che l'aggiudicataria ha presentato la documentazione necessaria ad integrare il contratto ed ha, altresì, fornito regolare cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria n. [REDACTED] del 17-10-2023, contratta con Itas Mutua, con validità sino alla scadenza contrattuale **(ALLEGATO N° 3 – Copia Polizza Fideiussoria n. [REDACTED] del 17-10-2023).**

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E IMPORTO DELLA FORNITURA

I lotti nn. 8-10, relativi alla fornitura Dispositivi per Medicazioni Generali e Specialistiche per la durata di mesi 36 (trentasei), con clausola rescissoria in caso di intervenuta aggiudicazione regionale e/o convenzione Consip occorrenti all'Azienda S.L. di Viterbo, per un importo complessivo triennale presunto pari a € 3.825,00 – iva esclusa (**ALLEGATO N° 2**).

Tutti i prodotti offerti devono rispettare tutte le Caratteristiche Tecniche dei prodotti (Confezionamento – Etichettatura – Sterilizzazione) indicate nel Capitolato speciale di gara e relativo Allegato A, a conoscenza delle parti.

Durante il periodo di efficacia, il Contratto potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

In particolare si fa presente che, secondo quanto previsto dall'art. 106 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., l'affidamento di cui al presente appalto, potrà essere variata in aumento, nell'arco del periodo contrattuale, di una percentuale fino al 50% del valore complessivo del contratto IVA esclusa in base alle esigenze aziendali che si dovessero presentare nel periodo di efficacia del contratto da ricondurre ad avvio di nuove attività sanitarie (ospedaliere o territoriali), ad acquisizioni di nuove apparecchiature e/ a modifiche delle attività.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel

contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'Azienda con il presente contratto è autorizzata ad effettuare ordinativi, secondo le proprie esigenze, senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a recriminare in caso di ordinativi inferiori all'importo aggiudicato.

ART.2 - DURATA DELLA FORNITURA

La fornitura oggetto del presente contratto avrà una durata di 36 (trentasei) mesi, naturali e consecutivi, **decorrenti dal 20-2-2024 fino al 19-2-2027.**

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice (per un periodo di mesi sei). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l'efficacia al periodo antecedente all'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio. La presente fornitura sarà sottoposta a **condizione risolutiva** in caso di intervenuta aggiudicazione di gara aggregata/regionale e/o Convenzione Consip, senza che le ditte abbiano nulla a pretendere.

ART. 3 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo indicato al precedente art. 1 verrà fatturato dal Fornitore all'Azienda solamente dopo la regolare consegna dei Dispositivi.

Tutti i corrispettivi verranno regolati nei termini di legge dalla data della fattura. La liquidazione delle fatture è subordinato all'accertamento e

controllo effettuato dal DEC individuato con Deliberazioni ASL CS n. 1121/2023 , nella persona del dott.ssa Ornella Fabi – Dirigente Farmacista. La fatturazione emessa dalla ditta aggiudicataria dovrà contenere: descrizione del/i materiale/i consegnato/i, numero di d'ordine, numero di deliberazione di aggiudicazione e CIG. I termini di pagamento sono fissati secondo le disposizioni di legge, come previsto dai DD.C.A. della Regione Lazio nn. U00308/2015, U00032/2017, U000289/2017 e U00504/2017, il quale si intendono integralmente recepiti pur se non materialmente allegati al presente atto. I pagamenti sono fissati secondo le disposizioni del sopra richiamato Regolamento e saranno applicati soltanto nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura siano state rispettate.

Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136, articolo 3, del 13/08/2010.

Le coordinate bancarie dell'Aggiudicatario per l'accredito dei corrispettivi sono le seguenti: **Banca Intesa San Paolo S.p.A. – AG.2 Padova**

IBAN: [REDACTED]

ART. 4 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Qualora, durante l'esecuzione del contratto, la Ditta aggiudicataria immetta in commercio nuovi dispositivi/prodotti, analoghi a quelli oggetto della presente fornitura che presentino migliori caratteristiche di rendimento e/o funzionalità, potrà proporli alle medesime condizioni negoziali, in sostituzione di quelli aggiudicati, previa valutazione qualitativa da parte della Stazione Appaltante. L'approvazione formale da parte del RUP sarà subordinata alla valutazione tecnica e al parere favorevole di tutti i servizi aziendali coinvolti. Nel caso in cui tale sostituzione venga accettata, la Ditta

aggiudicataria sarà tenuta a fornire adeguato corso di aggiornamento per il loro corretto utilizzo.

ART. 5 – DIFETTI E IMPERFEZIONI

Il regolare utilizzo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna da parte dell’U.O.C. Farmacia Aziendale non esonera la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna ma vengano accertati al momento dell’impiego. Qualora difetti ed imperfezioni dovessero manifestarsi frequentemente durante e/o successivamente all’impiego, la Ditta aggiudicataria fornitrice avrà l’obbligo, su richiesta dell’Amministrazione, di sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura sostituendo contestualmente i lotti riferiti ai prodotti risultati difettosi.

ART. 6 – GARANZIA E SCADENZA

Il fornitore garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inidonei allo specifico utilizzo. I prodotti consegnati dovranno avere una validità e scadenza non inferiore ai 2/3 della durata prevista.

ART. 7 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO – CONSEGNE

Il fornitore è tenuto alla corretta esecuzione della fornitura dei prodotti aggiudicati secondo quanto disposto dalla Documentazione di gara.

L’Azienda S.L. di Viterbo, in base alle proprie necessità, emetterà al fornitore ordini di acquisto riportanti tutti i prodotti necessari per l’esecuzione delle prestazioni sanitarie di propria competenza.

Le consegne dovranno avvenire entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento dell’ordinativo, presso i luoghi indicati. L’Azienda, in base alle proprie necessità, emetterà ai fornitori aggiudicatari ordini di acquisto riportanti tutti i

prodotti necessari per l'esecuzione delle prestazioni sanitarie di propria competenza. In caso di ritardata consegna, rispetto al termine sopra indicato, l'Azienda Sanitaria potrà applicare a carico del fornitore le penali di cui all'art. 10 del presente contratto. Per i casi ritenuti urgenti, i fornitori che risulteranno aggiudicatari, saranno tenuti a garantire la consegna del materiale richiesto entro un periodo massimo di 24 ore dall'ordine. Le ditte fornitrici devono garantire che, anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente osservate le idonee modalità di conservazione dei prodotti oggetto di gara. La merce dovrà essere fornita franca di porto e di imballo. In merito alla consegna, la ditta è tenuta alla scrupolosa osservanza dei termini suddetti, nonché alle norme generali o speciali che regolano il commercio del materiale in oggetto. Saranno rifiutate quelle consegne i cui prodotti non risulteranno corrispondenti come tipo a quelli previsti o che presentino deterioramenti per negligenze e insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto. Il fornitore, per le consegne dichiarate non accettabili, dovrà provvedere alla loro sostituzione urgentemente e in tempi brevi, e ciò prima che il materiale possa essere manomesso o sottoposto a esami di controllo, senza percepire alcun compenso, con riserva del committente circa i casi di più gravi sanzioni. In pendenza o in mancanza del ritiro, detta quantità rimarrà a rischio e a disposizione del fornitore, senza alcuna responsabilità da parte del committente medesimo per gli ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il materiale potrebbe subire.

ART. 8 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA

L'Aggiudicatario espleterà la fornitura, oggetto di gara, con impiego di mezzi e risorse proprie.

L'Aggiudicatario non avrà alcun compito di direzione e/o coordinamento nei confronti dell'Amministrazione con la quale collaborerà lealmente e proficuamente e non potrà impegnarla in alcun modo.

ART. 9 – OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO

DELL'AGGIUDICATARIA

Sono a carico della Ditta Aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche concordate, ed in particolare il trasporto a destinazione di tutti gli articoli oggetto della fornitura.

ART. 10 – PENALI

L'impresa aggiudicataria è soggetta all'applicazione di penalità pari al 2% sul valore della merce non consegnata, per ogni giorno di ritardo, nei seguenti casi:

- ritardo nella consegna dei prodotti;
- ritardo nella sostituzione di prodotti risultati difettosi in fase di esecuzione del contratto o nella fase di consegna.

Inoltre le forniture saranno soggette ad ulteriori penalità connesse a qualsiasi altra inadempienza contrattuale quantificata in € 250,00 applicabile previa contestazione scritta da parte della ASL di Viterbo (prima inadempienza). In casi di recidiva nell'inadempienze contrattuali si potrà procedere a raddoppiare la penale suddetta. L'ammontare delle penali fa salvo ed impregiudicato il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno. L'ammontare della penalità sarà addebitato sui crediti dell'impresa derivanti dalla fornitura

regolata dal Capitolato, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con l'Azienda Sanitaria, a fronte dell'obbligo di emissione di apposita nota di accredito. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

ART. 11 – PERIODO DI PROVA

Ci si riserva un periodo di prova di 3 mesi, per accertare la rispondenza dei materiali consegnati rispetto a quanto dichiarato dalla ditta aggiudicataria in sede di offerta. In caso di esito negativo della prova, l'Azienda S.L. di Viterbo si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 12 – PREZZI

Per le prestazioni oggetto dell'appalto valgono i prezzi stabiliti nel contratto per tutta la durata contrattuale. Con la sottoscrizione del contratto la Ditta fornitrice dichiara espressamente di aver tenuto conto, nella propria offerta, di tutti gli oneri a suo carico previsti nel Capitolato Tecnico, nessuno escluso o eccettuato.

Relativamente alla revisione dei prezzi si rimanda all'articolo 29 del Decreto Sostegni-ter (D.L. n. 4/2022), “Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici“. La revisione dei prezzi disciplinata dall'art. 106, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è da ritenersi applicabile a seguito di istruttoria e comunque solo dopo il primo anno di validità contrattuale.

ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per quanto concerne la risoluzione contrattuale si applicano le disposizioni di

cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii..

Inoltre, in caso di frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo PEC, risolvere di diritto il contratto.

L'Azienda Sanitaria potrà risolvere il contratto, oltre che in caso di intervenuta aggiudicazione regionale e/o attivazione Convenzione Consip e/o gara aggregata, anche ai sensi dell'art. 1456 C.C. nei seguenti casi:

- nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;
- in caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione;
- in caso di cessione del contratto, cessione d'azienda o subappalto non autorizzati dall'Azienda.
- in caso di mancato rinnovo della RCT inciso di validità contrattuale.

Inoltre, fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'affidatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3, della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato della prestazione e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla

risoluzione del contratto. Nel caso di variazione della soggettività giuridica del fornitore, la prosecuzione del rapporto contrattuale dovrà essere autorizzata dall'Azienda Sanitaria. La Ditta aggiudicataria potrà richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire le prestazioni per cause non imputabili alla stessa secondo le disposizioni del Codice Civile.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all'impresa inadempiente.

All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante l'incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si rimanda alla Documentazione di gara.

ART. 14 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO

L'ASL di Viterbo si riserva, in caso di fallimento dell'aggiudicatario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'appalto ovvero del completamento delle forniture. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la

prima migliore offerta, escluso l'originario affidatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.

ART. 15 – CESSIONE CREDITI E CONTRATTO e SUBAPPALTO

Per quanto attiene alla cessione dei crediti conseguenti all'aggiudicazione della gara, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.e ii..

La cessione del contratto è vietata, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.e ii..

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.e ii..

In sede di gara la ditta aggiudicataria ha dichiarato di non voler sub-appaltare parte della fornitura oggetto del presente contratto.

ART. 16 - DICHIARAZIONE di cui all'art. 53 c. 16 ter del

D.Lgs. n. 165/2001

La ditta aggiudicataria dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto rispetto a quanto previsto dall'art. 53 c. 16ter del D.Lgs. n. 165/2001, integrato dall'art. 1 c.42 della Legge n. 190/2012 che stabilisce che: “ *i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati*

che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”

ART. 17 – RECESSO

Ferma restando la risoluzione per inadempimento delle obbligazioni nascenti dal presente contratto (art. 1453 C.C.), l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., a tutto rischio dell’Aggiudicataria, qualora quest’ultimo incorra in violazioni contrattuali, la cui valutazione della gravità è rimessa al giudizio dell’Amministrazione, non eliminate dall’Aggiudicatario a seguito di diffide formali ad adempiere.

ART. 18 – RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO

L’Aggiudicatario è l’unico responsabile dell’esaustività delle prestazioni, necessarie ad ottenere una buona riuscita della fornitura.

L’Aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione all’Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del presente contratto.

ART. 19 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.e ii., ha costituito a favore dell’Amministrazione la garanzia fideiussoria **(ALLEGATO N° 3)**.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore nascenti dall’esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura ricevuti. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli

obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali.

L'Amministrazione ha dunque il diritto di avvalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali..

ART. 20 – DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI

L'aggiudicatario si assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto del fornitore stesso quanto dell'Amministrazione contraente e/o di terzi, in virtù dell'oggetto della fornitura.

A tal proposito, la Società dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa di R.C.T. (**ALLEGATO N° 4 Copia Polizza RCT**) a copertura del rischio da responsabilità civile del Fornitore medesimo.

Nel caso in cui la scadenza della RCT sia antecedente alla scadenza contrattuale, è fatto obbligo alla ditta Aggiudicataria di provvedere all'integrazione/rinnovo della stessa, da trasmettere all'Azienda, pena risoluzione anticipata del contratto.

ART. 21 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti gli adempimenti fiscali, comprese le spese di bollo, di eventuale registrazione del presente contratto, sono a carico dell'Aggiudicatario.

Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario

e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, sia relative alla procedura di gara sia derivanti dalla sua esecuzione, è competente esclusivamente il Foro di Viterbo.

ART. 23 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, si fa presente che i dati personali forniti dalla ditta saranno raccolti presso l'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo – Via E. Fermi 15 - 01100 Viterbo, per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente e secondo il “Regolamento Aziendale sulla Protezione dei dati Personalini ASL/VT”.

Il responsabile della gestione e protezione dei dati personali dell'Azienda SL di Viterbo è l'Avv. Gennaro Maria AMORUSO.

ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente atto, valgono e si applicano le norme vigenti del Codice Civile, la vigente legislazione regionale per le ASL ed in particolare il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.e ii..., Disciplinare di Gara, il Capitolato Speciale di Gara con gli allegati, la Documentazione tecnica e le Offerte Economiche.

Letto, approvato e sottoscritto

LOHmann& RAUSCHER S.r.l.

Azienda S.L. di Viterbo

Amministratore Delegato

Il Direttore Amministrativo

Sig. Claudio GUERRA

Dott.ssa Simona DI GIOVANNI

Firmato digitalmente da: GUERRA CLAUDIO
Data: 01/02/2024 11:51:08

Simona Di
Giovanni
14.02.2024
11:25:36
GMT+01:00



**Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C. si approvano
espressamente le premesse e gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.**

LOHmann& RAUSCHER S.r.l.

Azienda S.L. di Viterbo

Amministratore Delegato


Il Direttore Amministrativo

Sig. Claudio GUERRA

Dott.ssa Simona DI GIOVANNI

Firmato digitalmente da: GUERRA CLAUDIO
Data: 01/02/2024 11:51:03

Simona Di
Giovanni
14.02.2024
11:25:36
GMT+01:00



**Il presente contratto è firmato digitalmente dai rappresentanti delle
parti, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. e ii. -"Codice
Amministrazione Digitale".**



Lohmann & Rauscher

ALLEGATO n°1



Lohmann & Rauscher
s.r.l.
Società Unipersonale
soggetta a direzione e
coordinamento di
Lohmann & Rauscher
GmbH & Co. KG
Cap. Soc. € 600.000 int.
vers.
N° Iscriz. Registro
Imprese
Tribunale di Pd
00207810284
P.I. 00207810284

Centro Direzionale La
Cittadella
Palazzo dell'Economia
5° piano
Via E.P. Masini, 2
35131 PADOVA

Tel.: 049 7446600
Fax: 049 7446699
info@it.LRmed.com
www.lohmann-rauscher.it



ALLEGATO n°2

Numero Lotto	Fornitore	Valore Offerta
8	LOHmann & RAUSCHER SRL	2.250,00 €
10	LOHmann & RAUSCHER SRL	1.575,00 €



ITAS MUTUA
Societa' capogruppo
Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38123 Trento - Italia - Tel. 0461 891711 - Fax 0461 980297
gruppoitas.it - segreterie.dirigen@gruppoitas.it
P.Iva / C.F. / Registro Imprese di Trento n° 00110750221 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. n° 966 del 29.4.1923 - Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n° 010 ad all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00008

ALLEGATO n°3

POLIZZA FIDEIUSSORIA ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i.

SCHEMA TIPO 1.2 SCHEDA TECNICA 1.2	GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture) (Art.103, comma1, del Codice)
---------------------------------------	---

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 16 settembre 2022 n. 193

Garanzia fideiussoria n.	Garante		
E1507518	ITAS MUTUA Societa' capogruppo Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38123 Trento - Italia P.Iva / C.F. / Registro Imprese di Trento n° 00110750221 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. n° 966 del 29.4.1923 - Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n° 010 ad all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00008		
Città	Via	CAP	Prov.
TRENTO	PIAZZA DELLE DONNE LAVORATRICI, 2	38123	TN
C.F./P.IVA	PEC		
00110750221	itas.mutua@pec-gruppoitas.it		
Rilasciata da Agenzia Cod.: A209	AGENZIA GENOVA NORD		

Contraente/i
LOHMANN & RAUSCHER S.R.L. - VIA EDOARDO PLINIO MASINI 2
35131 PADOVA PD C.F.00207810284 P.I. 00207810284
PEC: ufficio.gare@pec.lohman-rauschert.it

Stazione Appaltante	
ASL VITERBO	
Sede stazione Appaltante	
VIA ENRICO FERMI, 15, 01100 VITERBO	
C.F./ P.IVA	PEC
1455570562	prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it

Descrizione opera/servizio/fornitura

Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in 28 lotti, volta all'affidamento di DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE per la durata di mesi 36, con clausola rescissoria in caso di intervenuta aggiudicazione regionale e/o convenzione Consip.
GARA N. 8960653. LOTTO 8 CIG 9669737767, LOTTO 10 CIG 96697989BD.

Luogo di esecuzione

Costo aggiudicazione (€)	Ribasso % asta	C.I.G.
3.825,00	0,00	9669737767
Somma garantita:	% dell'importo contrattuale	
153,00	4,00	

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata

La Societa' di Assicurazione

Il Contraente

Il Procuratore



ITAS MUTUA
Societa' capogruppo
Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38123 Trento - Italia - Tel. 0461 891711 - Fax 0461 980297
gruppoitas.it - segreterie.dirigenza@gruppoitas.it
P.Iva / C.F. / Registro Imprese di Trento n° 02110760221 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. n° 966 del 29.4.1923 - Iscritta all'Albo Gruppi Assicurativi al n° 010 ad all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riasicurazione al n° 1.00008

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Schema tipo 1.2 (D.M. n. 193 del 16/09/2022)

GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture)

A) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia

- Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.
- Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:
 - inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
 - risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
 - rimborso:
 - delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
 - della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
 - di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.
- La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.
- L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.
- Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

- L'efficacia della garanzia:
 - decorre dalla data di stipula del contratto;
 - cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nel quinto comma dell'art. 1.
- La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
- Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

- La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:
 - 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
 - 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
- Qualora ricorrono le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.
- L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.
- La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice

Art. 4 - Escussione della garanzia

- Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.
- Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.
- Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.
- Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Regresso

- Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
- Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).
- La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Sanzioni internazionali

Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 8 - Foro competente - In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc.civ..

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge - Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione rimane convenuto che la garanzia prestata con la presente polizza scade e cessa il 31/10/2026 e pertanto, a partire da tale data L'ITAS MUTUA non sarà più tenuta ad alcuna prestazione

Letto, accettato, sottoscritto in GENOVA il 17/10/2023

Il Contraente

La Societa' di Assicurazione
Il Procuratore



Versicherungsbestätigung *Certificate of insurance*

AUFGABE 4

Chubb European Group SE
Direktion für Deutschland
Baseler Straße 10
60329 Frankfurt am Main
O +49 69 75613 0
F +49 69 746193
info.de@chubb.com
chubb.com/de

Life-Science-Haftpflichtversicherung/*Life Science Liability Insurance*

Nr./No. DELSCA43844

Entsprechend Art. 10.16 der Verordnung über Medizinprodukte (MDR) bestätigt der unterzeichnende Versicherer hierdurch, dass für die Firma und die mitversicherten Unternehmen eine Betriebs- und Produkt-Haftpflichtversicherung besteht.

According to Art 10.16 of the Regulation on Medical Devices (MDR) the undersigned insurer confirms existing Commercial general liability insurance (incl. products liability insurance) cover for the named insured and additional insured.

Versicherungsnehmer
Policyholder/Named Insured

Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG
Irlicher Str. 55
56567 Neuwied
Germany

Mitversicherte Unternehmen
Additional Insured

Lohmann & Rauscher s.r.l.
Via Edoardo Plinio Masini 2
35131 Padova (PD)
Italy

Versicherungsperiode
Period of insurance

1. Januar 2024, 12:00 Uhr, bis 1. Januar 2025, 12:00 Uhr

Der Vertrag verlängert sich stillschweigend jeweils um ein weiteres Jahr, wenn nicht spätestens drei Monate vor Ablauf der laufenden Periode eine Kündigung erfolgt.

01 January 2024, 12:00 a.m., to 01 January 2025, 12:00 a.m..

The insurance is extended automatically for a further year unless it is cancelled three months prior to the expiry date of the current period.

Art der Versicherung
Scope of coverage

- a) Betriebs- und Produkthaftpflichtversicherung
- b) Erweiterte Produkthaftpflichtversicherung
 - a) *Commercial general liability insurance (incl. products liability insurance)*
 - b) *German extended product liability*

Versicherungssummen
Limits

- a) Betriebs- und Produkthaftpflichtversicherung
Commercial general liability insurance (incl. product liability insurance)

€ 25.000.000,-- pauschal für Personen- und Sachschäden je Versicherungsfall
combined single limit for bodily injury and property damage per occurrence

€ 50.000.000,-- je Versicherungsjahr
in the annual aggregate
- b) Erweiterte Produkthaftpflichtversicherung
German Extended Product Liability

€ 25.000.000,-- je Versicherungsfall
per occurrence

€ 50.000.000,-- je Versicherungsjahr
in the annual aggregate

Für bestimmte Deckungsinhalte können Versicherungssummenbegrenzungen (Sublimits) bestehen, die sich aus dem Versicherungsvertrag ergeben.

For specific coverages sublimits may be agreed as per original policy wording.

Geltungsbereich
Territorial Scope

Diese Versicherung bietet weltweit Versicherungsschutz, exklusive sanktionierter Länder.

Chubb European Group SE ist die Tochtergesellschaft eines US-Unternehmens und von Chubb Limited, die an der New York Stock Exchange (NYSE) börsennotiert ist. Folglich unterliegt Chubb in Deutschland, zusätzlich zu den Sanktionen der EU, der UN sowie nationaler Beschränkungen, gewissen US-amerikanischen Gesetzen und Bestimmungen, die es ihr möglicherweise untersagen, bestimmten natürlichen oder juristischen Personen Versicherungsschutz zu gewähren oder Zahlungen an diese zu leisten bzw. bestimmte Arten von Aktivitäten im Zusammenhang mit bestimmten Ländern wie dem Iran, Syrien, Nordkorea, Nordsudan, Kuba, Krim und Venezuela zu versichern.

This policy provides coverage worldwide, excluding sanctioned countries.

Chubb European Group SE is the subsidiary of a US company and Chubb Limited, which is listed on the New York Stock Exchange (NYSE). As a result, in Germany, in addition to EU, UN and national restrictions, Chubb is subject to certain United States laws and regulations that may prohibit Chubb from providing insurance or making payments to certain individuals or entities, or certain types of activities related to certain countries such as Iran, Syria, North Korea, North Sudan, Cuba, Crimea and Venezuela.

Versicherer
Insurer

Chubb European Group SE
Direktion für Deutschland
Baseler Straße 10
60329 Frankfurt am Main

Diese Bestätigung dient lediglich zum Zwecke der Information. Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Inhalt des Versicherungsvertrages.

This certificate is exclusively for information purposes. Only the original policy wording is legally binding.

Frankfurt am Main, 4. Januar 2024/SP

Chubb European Group SE
Direktion für Deutschland



Andreas Wania
Der Hauptbevollmächtigte

Nome flusso: 202402010034345955
ABI: 03069 - INTESA SANPAOLO SPA
Ragione Sociale: LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.
Canale: W
Totale: 128,00 EUR

Data/Ora: 01.02.2024
REV/PAG: Pagamento
Codice SIA: M3525
Stato: QUIETANZATA
Num. Disp.: 1

Stato Quietanzata

CODICE FISCALE		00207810284					
DATI ANAGRAFICI		cognome, denominazione o ragione sociale LOHMANN & RAUSCHER SRL		nome			
		data di nascita	esso	comune (o Stato estero) di nascita	prov.		
		comune		prov.	via e numero civico		
DOMICILIO FISCALE		PADOVA	PD	VIA EDOARDO PLINIO MASINI, 2			
CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare							
MODALITA' PAGAMENTO							
DATA PAGAMENTO		01/02/2024		Barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare			
C/C ADDEBITO		ABI	03069	CAB	12118 CIN U CC 074000390732		
DESTIN. STAMPA							
IMPOSTE DIRETTE-IVA							
RITENUTE ALLA FONTE							
ALTRI TRIBUTI E							
INTERESSI							
codice ufficio	codice atto				SALDO (A-B)		
				TOTALE A	128,00 B 0,00 128,00		
DETRAZIONI INPS							
codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	rateazione/ prov. /mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati importi a credito compensati		
			1552 0000	2023	128,00 0,00		
					TOTALE C 0,00 D 0,00 0,00		
DETRAZIONI REGIONI							
codice regione		codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati importi a credito compensati		
					TOTALE E 0,00 F 0,00 0,00		
DETRAZIONI LOCALI							
codice ente/		Immob. Ravv. versati	Acc. Saldo immobili	codice tributo	rateazione/ mese rif.		
					anno di riferimento		
					importi a debito versati		
					importi a credito compensati		
DETRAZIONI INAIL							
codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati importi a credito compensati		
					TOTALE I 0,00 L 0,00 0,00		
DETRAZIONI LOCALI							
codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati importi a credito compensati		
					TOTALE M 0,00 N 0,00 0,00		
SALDO delega							
					128,00		